



PROVINCIA  
DI LODI

U.O. U.O. 2 - Pianificazione territoriale provinciale  
di coordinamento - Sistemi verdi - Servizi a Rete -  
Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Protezione  
civile

Determinazione n° REGDE / 480 / 2018

Lodi 19-06-2018  
( - 480 - 2018)

**OGGETTO: ANKORGAZ S.P.A. – SEDE LEGALE IN VIA SENATO N.24 A MILANO.  
ADEGUAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 AI  
REQUISITI DEL TITOLO III-BIS PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ESERCIZIO DI UN  
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI MEDIANTE  
TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN  
COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO), LOCALITÀ BERGHENTE, 4.**

#### **IL DIRIGENTE AD INTERIM**

**Attesa** la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/40/2018 del 26/4/2018;

**Visti:**

- Il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale” e in particolare:
  - o la Parte II: “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*”;
  - o la parte III: “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;
  - o la Parte IV: “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”;
  - o la Parte V; “*Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”;
- Il d.lgs. 387/2003 e s.m.i.: “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”;
- il D.M. n. 10/09/2010: “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” e precisamente la parte III, punto 13.1, lettera j);
- Il D.lgs. 28/2011: “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30CE*”;
- la D.g.r. n. IX/3298 del 18/04/2012: “*Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia*”;
- la L.R. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;

- L.R. 24/2006: “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente*”;
- il D.lgs. 46/2014: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento)*”;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 relativa a “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
- Il D.M. 272/2014: “*Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- La D.g.r. n. X/5065 del 18/4/2016 “*Indirizzi per l’applicazione del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 ‘Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152’*”;
- La D.g.r. n. 2970/2012: “*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
- La D.g.r. n. 19461/2004: “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, Revoca parziale delle dd.gg.r n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01*”;
- la Legge 241/90 e s.m.i. ;

**Premesso che** il sito produttivo ubicato in località Berghente in Comune di San Rocco al Porto (LO) è stato gestito storicamente dalla Società Bio.Ge.Co. Srl che vi svolgeva attività di trattamento e recupero di rifiuti (mediante digestione anaerobica e compostaggio) derivanti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (FORSU) unitamente a scarti vegetali per la produzione di compost di qualità (operazioni R3-R13 dell’Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006). Tale attività risulta autorizzata con determinazione dirigenziale della Provincia di Lodi n. REGDE/1122/2012 del 26/7/2012 rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 e dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006;

**Considerato che** con l’entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, che ha recepito la direttiva CE/75/2010 “IED”, sia l’attività di trattamento di rifiuti per la produzione di compost sia la digestione anaerobica di rifiuti vengono codificate attività IPPC, identificate al punto 5.3 lettera b) dell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006: “*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 MG al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte Terza:.... 1) trattamento biologico ...*”;

**Dato atto che:**

- l’impianto medesimo si configura quale “*nuova installazione*”, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera i-sexies del D.lgs. 152/2006, come modificato ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 46/2014, in quanto, pur avendo ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio, non era in funzione alla data del 06/01/2014;
- in recepimento del chiarimento fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fornito con le Linee di indirizzo del 27/10/2014, il Gestore dell’installazione è tenuto ad adeguarsi alla nuova normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale mediante “*adeguamento (dell’autorizzazione unica ex d.lgs.*

387/2003) ai requisiti del Titolo III-bis della parte II del d.lgs. 152/2006” e non tramite il rilascio di “nuova AIA”;

- come da disposizioni contenute nella L.R. 26/2003, la Provincia è autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Uniche in materia di produzione di energia da fonte rinnovabile ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e in materia di trattamento di rifiuti ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Evidenziato** che i lavori di realizzazione degli interventi approvati con determinazione n. REGDE/1122/2012 hanno avuto inizio in data 11/10/2012, come si evince dalla comunicazione inviata da Bio.Ge.Co. Srl al Comune di San Rocco al Porto, (in atti provinciali il 22/10/2012 al n. prot. 31511);

**Evidenziato** altresì che in data 19/12/2014 il Tribunale di Lodi ha emesso la sentenza di fallimento R.G. 01/2015 della Società Bio.Ge.Co. Srl e che la denominazione della Società è mutata in:

*Bio.Ge.Co. Srl in fallimento - Tribunale ordinario di Lodi – R.G. n. 1/2015 sede legale Via Zoncada 20 – 26845, Codogno (LO); Reg. Imp. di Lodi e P.I. n. 12921460155, domiciliato presso lo studio del curatore fallimentare sito a Lodi in via Morti della Barbina n.3*

e che, al fine del proseguo dell'iter istruttorio, si individua come Gestore dell'installazione IPPC:

*Giudice Delegato: Dr.ssa Flaviana Boniolo – Curatore fallimentare: Rag. Mariano Allegro*

**Vista** l'istanza presentata dal Curatore fallimentare rag. Mariano Allegro in data 7/7/2015 (in atti provinciali al n. 18176 – 18178 – 18180 – 18181) finalizzata ad ottenere l'adeguamento dell'Autorizzazione unica ai disposti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis della parte Seconda del d.lgs. 152/2006 per il sito produttivo della “Bio.Ge.Co. in fallimento” cui hanno fatto seguito le seguenti ulteriori comunicazioni tra gli Enti e il soggetto proponente:

- comunicazione di avvio del procedimento da parte della Provincia di Lodi (in atti provinciali n. 24389) del 29/9/2015;
- comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. 241/1990 motivato dalla situazione fallimentare del richiedente ritenuta non in linea con le necessarie garanzie previste dalla normativa specifica in materia di trattamento di rifiuti (nota provinciale n. 29806 del 3/12/2015);
- controdeduzioni trasmesse dal richiedente con nota acquisita agli atti al n. 30494 del 14/12/2015;
- comunicazione effettuata dalla Provincia di Lodi (nota n. 5076/2016 del 25/2/2016) con la quale, a fronte di ulteriori approfondimenti effettuati con Regione Lombardia, con i legali del curatore fallimentare e con i legali della Provincia, si ravvisava l'opportunità di riprendere il procedimento;
- documentazione integrativa trasmessa dal proponente prevenuta agli atti provinciali al n. 7898/2016 del 23/3/2016, n. 10670/2016 e n. 10668/2016 del 22/4/2016;

**Evidenziato** che:

- la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Curatela Fallimentare è finalizzata esclusivamente alla vendita del sito produttivo e degli impianti della Bio.Ge.Co. Srl, e non al proseguo dell'attività, allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei creditori in applicazione della finalità e dei principi della Legge Fallimentare (art. 104 del RD 267 del 16/3/1942 s.m.i.),
- in linea di principio non è precluso l'esercizio da parte del Fallimento dell'attività facente originariamente capo alla Società oggetto di procedura concorsuale e quindi anche la presentazione dell'istanza per il rilascio delle autorizzazioni necessarie a consentire il proseguo dell'attività (pur trattandosi, per espressa previsione normativa, di prosecuzione che presuppone l'autorizzazione giudiziale e che, comunque, si realizza a titolo precario, dovendo il Curatore indicare il termine presunto della chiusura delle attività),

- è acquisita agli atti del procedimento (prot. prov. n. 7898 del 23/3/2016) copia dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impresa rilasciata dal Giudice delegato dott.ssa Flaviana Boniolo della sezione fallimentare del Tribunale di Lodi;

**Evidenziato** altresì che l'istruttoria condotta dagli Enti ha riguardato esclusivamente l'adeguamento normativo dell'impianto autorizzato a suo tempo alla Bio.Ge.Co. Srl, non essendo intervenute modifiche impiantistiche e/o gestionali rispetto allo stato autorizzato con determinazione dirigenziale REGDE/1122/2012 del 26/7/2012;

**Visti** gli esiti della conferenza di servizi conclusasi in data 7/6/2016 con parere favorevole all'istanza presentata da "*Bio.Ge.Co Srl in fallimento*" con le seguenti considerazioni:

- Il 02/07/2015 è entrato in vigore il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) con D.g.r. n. 3706 del 12/6/2015, che individua le aree non idonee alla realizzazione di impianti FER; i contenuti del PEAR si applicano alla realizzazione di nuovi impianti FER per i quali l'istanza è pervenuta dopo il 2 luglio. L'istanza IED per l'impresa di cui all'oggetto è pervenuta il 7 luglio 2015 ed è stata considerata *nuova installazione* ai sensi dell'applicazione della cosiddetta direttiva IED. Dal PEAR si evince che, qualora l'impianto FER sia alimentato a rifiuti sono da applicare i criteri localizzativi riferiti al PRGR;
- L'impianto ricade in fascia C del PAI e non parzialmente in fascia B, come lascia intendere la tavola 2.1c del PTCP che presenta un errore cartografico nell'individuazione del tracciato della fascia B del PAI;
- con riferimento all'assegnazione dell'operazione di recupero R1 del biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di rifiuti, ad oggi non previsto nel provvedimento di autorizzazione unica di cui alla determinazione n. 1122/2012 del 26/7/2012, visto il contrasto giurisprudenziale ad oggi esistente sull'argomento, si chiarisce che la Provincia di Lodi ha ritenuto necessario esaminare la problematica acquisendo degli approfondimenti giuridici con i propri legali di riferimento e richiedendo un parere al Ministero dell'Ambiente in modo da dirimere in maniera univoca la problematica. Visto quanto sopra si ritiene di rilasciare il provvedimento definitivo di AIA per le sole operazioni R3 e R13, come già in essere, con riserva di revisione dell'autorizzazione una volta acquisito il parere del Ministero dell'Ambiente o a fronte di intervenuta interpretazione autentica da parte delle Istituzioni competenti;
- per quel che riguarda il versamento degli oneri di istruttoria, ad oggi oggetto di solo acconto, gli stessi verranno saldati dal Fallimento successivamente alla vendita dell'impianto, e comunque entro 30 giorni da tale data, come concordato in conferenza di servizi. Gli oneri di istruttoria ammontano a 4.980,00 € (determinati con riferimento alla d.g.r. n. IX/4626 del 28/12/2012), di cui 100,00 € già versati come acconto;
- per quel che concerne la prestazione delle garanzie finanziarie dovute, la conferenza stabilisce di procedere con l'emissione dell'atto definitivo in concomitanza con la pubblicazione del bando per la vendita dell'impianto, al fine di riuscire a rispettare le tempistiche di legge per il versamento della cauzione (90 giorni più eventuale proroga);
- Vista la polizza fideiussoria versata a suo tempo per l'atto di cui alla determinazione dirigenziale REGDE/1410/2011 del 10/10/2011, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e considerato che l'atto medesimo risulta decaduto a far data dall'efficacia della determinazione n. REGDE/1122/2012 del 26/7/2012, si ritiene che la polizza non sia più utilizzabile e pertanto la Provincia procederà con comunicazione separata allo svincolo e restituzione del documento originale;
- Con riferimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento rilasciato con determinazione dirigenziale n. REGDE/1122/2012 del 26/7/2012, si rammenta che le stesse, laddove non ancora assolte, verranno riproposte nell'atto definitivo conclusivo del presente procedimento. Per quanto attiene la prescrizione relativa all'accesso viabilistico i soggetti intervenuti in conferenza concordano di aggiungere nell'atto la precisazione che la

prescrizione stessa potrà essere aggiornata qualora l'interessato giunga a soluzioni alternative a seguito di accordi diretti con gli enti interessati;

- Per quel che riguarda i tempi di conclusione delle opere, visto che i lavori di costruzione sono iniziati il 11/10/2012, che in data 6/10/2015 con determinazione n. REGDE/819/2015 16/10/2015 è stata concessa una proroga di due anni per la conclusione dei lavori, indicando il 10/10/2017 come termine ultimo entro cui devono essere concluse le opere, tenuto conto dello stato di fallimento in cui versa l'impresa dal gennaio 2015 e che tale condizione comporta necessariamente la sospensione dei lavori, si ritiene che i termini per la conclusione delle opere riprendano a decorrere dall'atto di vendita dell'impianto;
- Si precisa che ai sensi della d.g.r. 5065/2016 il Gestore dell'installazione AIA è tenuto alla presentazione della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento entro 3 mesi dal rilascio dell'atto. Considerata tuttavia la condizione in cui versa il richiedente si ritiene che tale verifica debba essere presentata entro 3 mesi dall'atto di vendita;
- Si precisa che qualora l'impresa aggiudicataria fosse in possesso di certificazione ambientale ISO14001 o Registrazione EMAS, dovrà estendere anche al sito produttivo qui in discussione la certificazione al fine di rivedere l'ammontare delle polizze fideiussorie;
- Con riferimento all'operazione R12 (di cui al parere ARPA riportato di seguito) si ritiene che la stessa non debba essere oggetto di specifica autorizzazione trattandosi di operazione preliminare all'operazione di trattamento R3 dei rifiuti che si realizza interamente nell'insediamento di cui all'oggetto. Le operazioni di pretrattamento di che trattasi risultano ben dettagliate nell'Allegato Tecnico;

**Dato atto** che la conferenza ha acquisito agli atti le considerazioni espresse dagli Enti:

- Comando Militare Esercito Lombardia: nota n. M\_DE24469/009601/LOG del 19/5/2016 (in atti al n. 12889) con il quale esprime "nulla contro" ai fini militari,
- ENEL Distribuzione: nota n. Enel-Dis-12/05/2016-0315915 (in atti al n. 12230), con il quale comunica che nulla osta alla realizzazione dell'impianto in questione,
- ENEL Distribuzione: nota n. Enel-Dis-30/05/2016-0356002 (in atti al n. 13720) con la quale si chiede di fornire riscontro in merito all'efficacia del provvedimento relativo alla costruzione dell'impianto. Si precisa a tal proposito che il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è ad oggi ancora in essere,
- Provincia di Piacenza – servizio programmazione e Territorio, trasporti, turismo e attività produttive: nota in atti provinciali al n. 24898 del 6/10/2015 con cui esprime "*parere positivo in relazione allo studio di incidenza dell'impianto in questione*"; tale parere è stato confermato con successiva nota prot. prov. n. 13796 del 31/5/2016,
- ARPA Lombardia – Dip. Pavia Lodi – in atti al n. 14068 del 1/6/2016, con cui esprime le seguenti valutazioni:
  - o In relazione alle operazioni alle operazioni svolte in impianto chiede all'AC l'opportunità di autorizzare l'operazione R12, ritenuta preliminare all'operazione R3 di produzione del biogas e di produzione del compost;
  - o Nella tabella C1, per quanto concerne, l'emissione E2, non viene indicato il parametro SO<sub>2</sub>;
  - o Si ritiene che nella tabella F5 debba essere specificato che dal parametro COT sono esclusi i metanici;
  - o In relazione al fatto che l'andamento della falda risulta essere fortemente influenzato dal regime fluviale del fiume Po, si ritiene opportuno che vengano predisposte delle misure quantitative della falda, con successiva restituzione

cartografica, con frequenza mensile per i primi due anni di atti di attività e successivamente almeno trimestrale, con lo scopo di verificare la variazione dell'andamento della falda e meglio definire la posizione dei piezometri di sito;

le indicazioni fornite da ARPA sono state recepite nell'allegato tecnico.

**Tenuto conto** anche della nota in atti provinciali al n. prot. 23532 del 2/8/2017 della Regione Emilia Romagna con la quale esprime parere favorevole in sede di procedura di Valutazione di Incidenza ambientale (Vinca) con riferimento all'impianto in oggetto localizzato esternamente al SIC/ZPS IT1010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";

**Dato atto** altresì che la conferenza di servizi ha approvato l'Allegato Tecnico recependo le modifiche discusse di cui sopra e le osservazioni e correzioni avanzate dagli Enti;

**Ritenuto** necessario mantenere le prescrizioni già impartite con la determinazione dirigenziale n. REGDE/1122/2012 del 26/7/2012, laddove non ancora ottemperate, ovvero:

- la società deve comunicare le caratteristiche tecniche (schede e dati identificativi: modello e n° matricola) dei macchinari e delle attrezzature impiegate nelle varie fasi di trattamento prima di iniziare l'esercizio dell'attività contestualmente alla comunicazione di fine lavori in modo da poterne verificare la congruità con la documentazione agli atti;
- ai sensi della d.g.r. 12764/2003 ciascuna delle tre colonne scrubber dovrà avere:
  - i. Velocità di attraversamento  $\leq 1$  m/sec,
  - ii. Tempo di contatto non inferiore a 2 secondi,
  - iii. Altezza minima del riempimento non  $<$  a 70 cm,
  - iv. Rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante 2:1000 espresso in  $m^3/Nm^3$
- deve essere presentato un progetto esecutivo di adeguamento dell'accesso sulla SS 9 e che verrà approvato da ANAS; i lavori di cui al progetto dovranno avere termine prima della richiesta di nulla osta all'esercizio, fornendo il nulla osta rilasciato da ANAS. Verrà successivamente fatta una verifica sul funzionamento di tale svincolo sulla statale e l'ANAS si riserva la possibilità di chiedere un adeguamento delle opere realizzate ai fini della sicurezza della circolazione stradale sulla SS 9; in recepimento a quanto convenuto nella conferenza di servizi tenutasi in data 7/6/2016, *la prescrizione potrà essere aggiornata qualora l'interessato giunga a soluzioni alternative a seguito di accordi diretti con gli enti interessati;*
- le coperture pedonabili delle strutture in progetto (es. solette di vasche, serbatoi, ecc.) accessibili dai lavoratori addetti alla conduzione dell'impianto dovranno essere provviste di parapetto normale con arresto al piede. Le altre coperture pedonabili accessibili saltuariamente per manutenzioni straordinarie dovranno comunque essere provviste di idonei dispositivi di ancoraggio contro la caduta dall'alto, come previsto dall'art. 3.2.11 del titolo III del regolamento Locale di igiene vigente e del Decreto Regionale n. 119 del 14/1/2009, D.G. Sanità;
- per la conduzione dell'impianto in sicurezza dovrà essere previsto un adeguato impianto di illuminazione artificiale, sia ordinaria, che di emergenza, rispondente ai requisiti delle più recenti norme tecniche.
- In recepimento delle osservazioni di AIPO di cui alla nota n. 4437 del 6/12/2011 (agli atti al n. 35481):
  - a. sia garantita una fascia di rispetto non inferiore ai 10 m di tutti i manufatti dal piede dell'argine maestro del fiume Po così come da elaborati tecnici a corredo della domanda nonché alla prescrizione dell'art. 96 lettera f – T.U. n. 523 del 25/07/1904;
  - b. venga data all'ufficio operativo di Milano, competente per territorio, comunicazione di inizio e fine lavori per esercitare le opportune misure di sorveglianza;
  - c. il richiedente attui, durante i lavori, ogni provvedimento che l'Ufficio operativo

scrivente riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia delle eventuali proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza, e per la garanzia della pubblica incolumità;

d. sia eseguito a cura e spese di codesto richiedente ogni ripristino che si rendesse necessario in conseguenza degli autorizzati lavori, sia per i manufatti idraulici che per le altre proprietà demaniali;

e. venga tenuta indenne e sollevata l'Agenzia ed i suoi funzionari ed agenti da ogni molestia o richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti o qualsiasi altro motivo derivante dall'esecuzione e dall'esercizio dell'opera autorizzata anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idrometrica, non esclusi gli eventi di piena;

f. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui l'Agenzia dovesse introdurre modifiche all'andamento del fiume Po, le opere autorizzate dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che codesta Società possa pretendere indennizzi di sorta

- in recepimento delle osservazioni avanzate dal Comando provinciale di Vigili del Fuoco di cui alla nota n. 510 del 20/1/2011 (agli atti al n. 1664):

i. Strutture: devono essere valutate dal professionista incaricato (in piena osservanza alla normativa vigente al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità);

ii. Accessibilità dei mezzi di soccorso: dovranno essere previsti ed indicati percorsi alternativi di accesso a tutta l'area dell'attività sia esterna che interna (zona gasometri e digestori);

**Ritenuto altresì** necessario di mantenere in essere le prescrizioni già impartite nel provvedimento REGDE/1122/2012 del 26/7/2012 con riferimento alla costruzione e l'esercizio delle linee elettriche;

**Tenuto conto** delle seguenti circostanze:

- con nota pervenuta agli atti provinciali il 5/2/2018 al prot. n. 3848 il Curatore Fallimentare rag. Mariano Allegro ha trasmesso gli atti del Tribunale ordinario di Lodi relativi all'asta fallimentare da cui si evince che l'immobile della Bio.Ge.Co. Srl in Fallimento è stato aggiudicato alla Società Ankorgaz SpA in data 2/2/2018;

- in data 22/5/2018 (prot. prov. n. 16165) il Curatore Fallimentare ha informato la scrivente Amministrazione dell'avvenuto deposito del Decreto di Trasferimento FASC 1/2015 CRON 36 REP37 del 22/5/2018 con cui è stato formalizzato il trasferimento della proprietà dal fallimento ad Ankorgaz SpA. con decorrenza dal 21/5/2018, data in cui il Decreto sottoscritto dal Giudice Delegato è stato depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Lodi;

- in data 29/5/2018 (prot. prov. 17107) è stata acquisita agli atti provinciali l'istanza di Ankorgaz SpA di subentro nella procedura di cui all'oggetto,

- sono stati versati gli oneri istruttori pari a 4.880 € da parte della Curatela fallimentare in data 31/5/2018 (prot. prov. n. 17640);

- è stata acquisita la comunicazione antimafia ex art. 84 e 87 del d.lgs. 159/2011 e smi del 26/3/2018 inerente la Società istante di cui sopra;

**Ritenuto** pertanto opportuno, alla luce di tutto quanto sopra esposto, assentire alla richiesta di adeguamento dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 ai requisiti del titolo III-bis parte II del D.lgs. 152/2006 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in comune di San Rocco al Porto (LO), località Berghente, 4 e di rilasciare il provvedimento alla Società Ankorgaz SpA avente sede legale in via Senato 24 a Milano;

**Ritenuto altresì** opportuno fornire le seguenti ulteriori considerazioni e precisazioni sulla

conferenza di servizi a fronte della specificità delle procedure fallimentari che si sono delineate in parte solo successivamente al 7/6/2016, data di conclusione della conferenza di servizi:

- per quel che riguarda i tempi di conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto tenuto conto degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 387/2003, anche in materia di versamento delle polizze fideiussorie, a parziale rettifica della conclusioni assunte in conferenza di servizi già richiamate, si ritiene che Ankorgaz S.p.A. sia autorizzata a riprendere i lavori di costruzione dell'impianto a far data dall'accettazione delle polizze fideiussorie, da cui riprenderanno a decorrere i tempi di conclusione dei lavori;
- il progetto qui in discussione ha comportato a suo tempo il rilascio di provvedimenti autonomi e non sostituiti dal presente atto ma presupposti allo stesso e che sono richiamati nell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto. Tenuto conto del fatto che Ankorgaz SpA è a tutti gli effetti il nuovo possessore dell'immobile subentrante nel procedimento, si fa presente che le seguenti determinazioni dirigenziali rilasciate dalla Provincia di Lodi sono da intendersi riferite ad Ankorgaz SpA:
  - o REGDE/1122/2012 del 25/7/2012 (costruzione ed esercizio d.lgs. 387/2003),
  - o REGDE/574/2012 del 30/4/2012 (autorizzazione paesaggistica art. 142 d.lgs. 42/2004),
  - o REGDE/753/2013 del 26/5/2013 (autorizzazione paesaggistica art. 142 d.lgs. 42/2004),
  - o REGDE/364/2012 del 23/3/2012 (Valutazione di incidenza art. 5 DPR 357/1997).

La REGDE/171/2011 del 14/2/2011, relativa alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale ai sensi del r.r. 2/2006, deve essere espressamente volturata a seguito di procedura amministrativa ad hoc.

Per gli atti rilasciati dagli altri Enti (Regione Lombardia e Provincia di Piacenza) si invita Ankorgaz SpA a prendere contatti direttamente con gli Enti stessi per le eventuali procedure di voltura/aggiornamento;

- Si rammenta che, in applicazione dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica:

costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;

il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

eventuali variazioni al progetto esecutivo e/o varianti in corso d'opera, che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti o dei lavori autorizzati dal presente atto, dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate nei modi previsti dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

- L'allegato tecnico approvato nella seduta del 7/6/2016 era stato compilato indicando "*Bio.Ge.Co. in Fallimento*" quale Gestore del complesso IPPC: a valle delle operazioni di vendita dell'immobile e dell'istanza di subentro del nuovo possessore, l'allegato tecnico è stato aggiornato sostituendo il nominativo del Gestore con "*Ankorgaz SpA*" in modo da renderlo coerente con la situazione effettiva; in tal senso è stato aggiornato anche il paragrafo "Premesse".



- Nell'allegato tecnico sono state altresì aggiunte le seguenti parti:
  - o Al punto E.6 n. XXVII: è stata sostituita la nota alla tabella E3 con la seguente *“la riduzione dell'importo inerente la messa in riserva R13 al 10% è applicabile se i rifiuti vengono avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione in impianto, condizione che l'impresa deve essere in grado di dimostrare ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo, pena la decadenza della riduzione applicata”*;
  - o al punto E4.1 n. IX è stata aggiunta la seguente prescrizione in quanto decadente da norma vigente: *ai sensi dell'art.29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, la società Ankorgaz S.p.a. svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con A.R.P.A. Lombardia territorialmente competente*;

**Ritenuto** pertanto di procedere con l'emanazione di un provvedimento provinciale ai sensi del D.lgs. 387/2003 che recepisca l'Allegato Tecnico predisposto a fronte dell'istruttoria specialistica per il rilascio dell'A.I.A. condotta ai sensi del titolo III-bis del D.lgs. 152/2006;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

**Attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**Fatti salvi** gli eventuali diritti di terzi;

## D E T E R M I N A

sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di rilasciare alla società Ankorgaz SpA con sede legale in via Senato 24 a Milano l'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 adeguata ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 per l'impianto sito in San Rocco al Porto (LO), località Berghente, mediante rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 5.3 – b) *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 MG al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza:.... 1) trattamento biologico”* dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, alle condizioni dell'Allegato Tecnico approvato dalla conferenza di servizi del 7/6/2016, con le precisazioni di cui alle premesse;
2. di dare atto che l'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è inerente all'installazione IPPC nel suo complesso, quale impianto di trattamento di rifiuti mediante digestione anaerobica con produzione di biogas finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e compostaggio del digestato (operazioni R13, R3);
3. di sospendere l'efficacia delle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico inerenti la codifica dell'operazione R1, in attesa del pronunciamento del competente Ministero al quesito formulato dalla scrivente in data il 29/06/2015, in atti provinciali al n. 17416, in merito alla qualificazione dell'operazione di combustione del biogas ottenuto dall'impianto di digestione anaerobica della società;
4. di stabilire altresì che l'Allegato Tecnico verrà aggiornato d'ufficio conformemente al pronunciamento del Ministero sulla base del quesito di cui sopra;
5. di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 30 comma 3 del D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013), il termine ultimo per la conclusione dei lavori deve avvenire decorsi 5 anni dalla data di inizio lavori (11/10/2012) al netto dell'interruzione legata alla condizione di fallimento (sentenza del 9/1/2015) e fino all'accettazione delle polizze fideiussorie di cui ai successivi punti 13, 14, 15 e 16; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione;
- il Gestore dell'installazione AIA deve trasmettere la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014 e della D.g.r. 5065/2016 entro 3 mesi dall'atto di vendita;

6. con riferimento alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica a 15 kV asservita all'impianto di produzione di energia da biogas, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la Società è autorizzata a costruire ed esercire le opere elettriche di cui al progetto approvato nella seduta conclusiva della conferenza di servizi del 01/06/2012;
- le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge, non prima di un anno ed entro tre dalla data della messa in tensione degli impianti;
- l'impianto non potrà essere messo in servizio definitivo senza relativo nulla-osta all'esercizio di competenza del Ministero delle Comunicazioni che sarà rilasciato dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico che dovrà essere richiesto in tempo utile;
- la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di Enel, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la Società resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- la Società è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;

7. di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni contenute nella determinazione n. REGDE/1122/2012 del 26/7/2012, in quanto non ancora ottemperate:

- la società deve comunicare le caratteristiche tecniche (schede e dati identificativi: modello e n° matricola) dei macchinari e delle attrezzature impiegate nelle varie fasi di trattamento prima di iniziare l'esercizio dell'attività contestualmente alla comunicazione di fine lavori in modo da poterne verificare la congruità con la documentazione agli atti;
- ai sensi della d.g.r. 12764/2003 ciascuna delle tre colonne scrubber dovrà avere:
  - v. Velocità di attraversamento  $\leq 1$  m/sec,
  - vi. Tempo di contatto non inferiore a 2 secondi,
  - vii. Altezza minima del riempimento non  $<$  a 70 cm,
  - viii. Rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante 2:1000 espresso in  $m^3/Nm^3$
- deve essere presentato un progetto esecutivo di adeguamento dell'accesso sulla SS 9 e che verrà approvato da ANAS; i lavori di cui al progetto dovranno avere termine prima della richiesta di nulla osta all'esercizio, fornendo il nulla osta rilasciato da ANAS. Verrà successivamente fatta una verifica sul funzionamento di tale svincolo sulla statale e l'ANAS si riserva la possibilità di chiedere un adeguamento delle opere realizzate ai fini

della sicurezza della circolazione stradale sulla SS 9; in recepimento a quanto convenuto nella conferenza di servizi tenutasi in data 7/6/2016, *la prescrizione potrà essere aggiornata qualora l'interessato giunga a soluzioni alternative a seguito di accordi diretti con gli enti interessati;*

- le coperture pedonabili delle strutture in progetto (es. solette di vasche, serbatoi, ecc.) accessibili dai lavoratori addetti alla conduzione dell'impianto dovranno essere provviste di parapetto normale con arresto al piede. Le altre coperture pedonabili accessibili saltuariamente per manutenzioni straordinarie dovranno comunque essere provviste di idonei dispositivi di ancoraggio contro la caduta dall'alto, come previsto dall'art. 3.2.11 del titolo III del regolamento Locale di igiene vigente e del Decreto Regionale n. 119 del 14/1/2009, D.G. Sanità;

- per la conduzione dell'impianto in sicurezza dovrà essere previsto un adeguato impianto di illuminazione artificiale, sia ordinaria, che di emergenza, rispondente ai requisiti delle più recenti norme tecniche;

- In recepimento delle osservazioni di AIPO di cui alla nota n. 4437 del 6/12/2011 (agli atti al n. 35481):

g. sia garantita una fascia di rispetto non inferiore ai 10 m di tutti i manufatti dal piede dell'argine maestro del fiume Po così come da elaborati tecnici a corredo della domanda nonché alla prescrizione dell'art. 96 lettera f – T.U. n. 523 del 25/07/1904;

h. venga data all'ufficio operativo di Milano, competente per territorio, comunicazione di inizio e fine lavori per esercitare le opportune misure di sorveglianza;

i. il richiedente attui, durante i lavori, ogni provvedimento che l'Ufficio operativo scrivente riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia delle eventuali proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza, e per la garanzia della pubblica incolumità;

j. sia eseguito a cura e spese di codesto richiedente ogni ripristino che si rendesse necessario in conseguenza degli autorizzati lavori, sia per i manufatti idraulici che per le altre proprietà demaniali;

k. venga tenuta indenne e sollevata l'Agenzia ed i suoi funzionari ed agenti da ogni molestia o richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti o qualsiasi altro motivo derivante dall'esecuzione e dall'esercizio dell'opera autorizzata anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idrometrica, non esclusi gli eventi di piena;

l. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui l'Agenzia dovesse introdurre modifiche all'andamento del fiume Po, le opere autorizzate dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che codesta Società possa pretendere indennizzi di sorta

- in recepimento delle osservazioni avanzate dal Comando provinciale di Vigili del Fuoco di cui alla nota n. 510 del 20/1/2011 (agli atti al n. 1664):

iii. Strutture: devono essere valutate dal professionista incaricato (in piena osservanza alla normativa vigente al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità);

iv. Accessibilità dei mezzi di soccorso: dovranno essere previsti ed indicati percorsi alternativi di accesso a tutta l'area dell'attività sia esterna che interna (zona gasometri e digestori);

8. di disporre che:

- le opere siano realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001, nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Società comunichi alla Provincia di Lodi, al Comune di San Rocco al Porto e ad ARPA Lombardia territorialmente competente:

1. con almeno 10 giorni di anticipo la data di ripresa dei lavori di completamento dell'impianto, comprensiva del nominativo dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori,

2. la data di conclusione dei lavori di costruzione, da rendersi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

3. la data di prima accensione del cogeneratore a biogas;

9. di stabilire che la cessazione dell'attività dell'impianto deve avvenire osservando le seguenti modalità:

- deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Lodi la dismissione dell'impianto e deve essere prevista la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003;

- deve essere rispettato il progetto di ripristino integrale dello stato dei luoghi, come riportato nel "*Piano di dismissione e demolizione*" acquisito agli atti con n. 11087 del 5/4/2012;

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera b) del d.lgs. 152/2006, al momento della cessazione definitiva delle attività soggette ad AIA, il Gestore valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

10. di stabilire che in caso di inosservanza delle prescrizioni troveranno applicazione anche le sanzioni di cui all'art. 44 del D.lgs. 28/2011;

11. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dall'accettazione delle polizze fideiussorie, come meglio precisato nei successivi punti 13, 14, 15 e 16;

12. di determinare l'ammontare della polizza fideiussoria, calcolata secondo le indicazioni della D.g.r. n. 19461/2004 che la Società è tenuta a prestare a favore della Provincia di Lodi per l'esercizio delle operazioni di recupero R13, R3 in **€ 75.807,94**;

13. di rammentare che la suddetta polizza dovrà essere conforme al modello approvato con la D.g.r. 19461/2004;

14. di stabilire che la medesima polizza deve essere presentata alla Provincia di Lodi, al fine di procedere all'accettazione, da parte di Ankorgaz S.p.a. entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, pena la decadenza di efficacia dello stesso;

15. di stabilire altresì che, entro il medesimo termine di cui sopra, deve essere prestata la polizza fideiussoria a garanzia della dismissione dell'impianto previsto dal D.M. 10/9/2010;

16. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art. 29-octies del Titolo III-bis del d.lgs. 152/2006:

- 1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative conclusioni,

- 2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione (omissis),

- 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

i. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT

riferite all'attività principale di un'installazione;

ii. quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

- 4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) del medesimo comma 4;

- 5. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame;

- 6. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;

17. Di far presente che, come previsto dall'art. 29-octies, comma 5 del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del medesimo decreto, la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Come previsto dall'art. 29-octies, comma 11 fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

18. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo pec ai seguenti destinatari:

- Ankorgaz S.p.a.
- Comune di San Rocco al Porto (LO)
- ARPA della Lombardia
- ATS Milano – sede territoriale di Lodi
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- A.N.A.S. S.p.A.
- A.I.P.O.
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova
- E - Distribuzione
- Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
- Ministero delle Comunicazioni
- ENAV
- ENAC
- Aeronautica Militare – Comando I Regione Aerea
- Comando in capo del Dipartimento M.M. dell'Alto Tirreno
- Comando Militare Esercito "Lombardia" Milano
- Regione Emilia Romagna

19. Di disporre la pubblicazione sull'Albo Informativo del presente provvedimento e dei relativi allegati.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott.ssa Maria Rita Nanni

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)*